

COMUNE DI VESPOLATE

Provincia di Novara

PIAZZA MARTIRI LIBERTA' N. 6 – 28079 VESPOLATE TEL. (0321) 882131 FAX 882741 C.F. - P.IVA 00433300035

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 9

Vespolate, 25 aprile 2014

Oggetto: *Chiusura temporanea di aree pubbliche per propaganda elettorale.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che domenica 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni europee, regionali e comunali;

Attesa la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di interdire al transito veicolare alcune aree destinate alla propaganda elettorale per permettere l'afflusso dei cittadini;

Ravvisata l'esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale;

Rilevato necessario disporre, in considerazione dell'elevato numero dei frontisti, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 3;

Visti gli artt. 5, 6, 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Vespolate;

ORDINA

- Di vietare la circolazione e la sosta a tutti gli autoveicoli e veicoli, sugli stalli adibiti alla sosta delle Vie Tonale e Dei Giardini **dalle ore 08.00 di venerdì 25 aprile 2014 alle ore 24.00 di venerdì 6 giugno 2014**;
- Di disporre, ai sensi dell'art. 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm., la rimozione forzata dei veicoli in sosta in contravvenzione al presente provvedimento e di prescrivere la collocazione della relativa segnaletica integrativa;
- Di escludere dai divieti di cui al presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine e di proprietà comunale in servizio attivo.

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento.

All'Ufficio di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE


Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Torino entro il Termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Comm. Munaron Fabrizio



Munaron F.